

ESENZIONI e AGEVOLAZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori entro il sesto anno di età;
- i villeggianti con più di settantacinque anni compiuti;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- coloro che pernottano nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre;
- i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore nel limite di numero uno;

L'Imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti dei gruppi scolastici in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico. Analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica nonché agli autisti di pullman in numero di una riduzione ogni venticinque partecipanti.

I nuclei familiari pernottanti hanno una riduzione del 50% sul valore dell'imposta a partire dal 4° figlio.